

REGOLAMENTO (UE) N. 387/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà in materia di stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi finanziaria mondiale e la recessione economica senza precedenti hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie ed economiche di molti Stati membri. In particolare, taluni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà, soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e a un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a causa della congiuntura economica e finanziaria internazionale.
- (2) Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento e occorre adottare misure supplementari per attenuarla, massimizzando e ottimizzando l'uso dei finanziamenti del Fondo europeo per la pesca.
- (3) A norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o rischi di trovarsi in gravi difficoltà derivanti da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento

(UE) n. 407/2010 del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione.

- (4) Irlanda e Portogallo, rispettivamente, hanno ottenuto l'assistenza finanziaria dell'Unione di cui sopra, mediante le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE ⁽⁴⁾ e 2011/344/UE ⁽⁵⁾.
- (5) La Grecia si trovava già in gravi difficoltà in merito alla propria stabilità finanziaria prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l'assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.
- (6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti per la Grecia firmati l'8 maggio 2010 sono entrati in vigore l'11 maggio 2010. L'accordo tra creditori deve rimanere pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, fino a quando vi siano importi residui ai sensi dell'accordo sul programma di prestiti.
- (7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri ⁽⁶⁾, prevede che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio debba concedergli un concorso reciproco.
- (8) Ungheria, Lettonia e Romania hanno ottenuto detta assistenza finanziaria dell'Unione rispettivamente mediante le decisioni 2009/102/CE ⁽⁷⁾, 2009/290/CE ⁽⁸⁾ e 2009/459/CE ⁽⁹⁾ del Consiglio.
- (9) Il periodo durante il quale l'Irlanda, l'Ungheria, la Lettonia, il Portogallo e la Romania possono beneficiare di tale assistenza finanziaria è stabilito nelle pertinenti decisioni del Consiglio. Il periodo durante il quale l'Ungheria poteva beneficiare di tale assistenza finanziaria è scaduto il 4 novembre 2010.

⁽³⁾ GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39.

⁽⁹⁾ GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8.

⁽¹⁾ GU C 24 del 28.1.2012, pag. 84.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2012.

